

LE QUOTE NELLA NUOVA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Le quote e i diritti dei soci. - 1.1. *Le quote sociali secondo l'attuale normativa.* - 1.2. *Le quote sociali secondo la riforma.* - 1.3. *Rapporto tra quote e conferimenti.* - 2. Il trasferimento di quote. - 2.1. *Limiti al trasferimento e il diritto di recesso.* - 2.2. *I trasferimenti mortis causa.* - 2.3. *L'iscrizione nel libro soci e l'efficacia dei trasferimenti.* - 2.4. *Problemi derivanti dalla mancata indicazione del termine entro cui provvedere all'annotazione nel libro soci.* - 3. La pubblicità dei trasferimenti di quote e i suoi effetti. - 4. La cessione plurima di una medesima quota. - 5. Adempimenti pubblicitari nella Srl unipersonale. - 6. Espropriazioni della partecipazione. - 6.1. *Premessa.* - 6.2. *Le varie procedure cautelari.* - 6.3. *La procedura di espropriazione.* - 6.4. *Le operazioni sulle proprie partecipazioni.*

1. Le quote e i diritti dei soci

1.1. Le quote sociali secondo l'attuale normativa

La principale caratteristica strutturale delle Srl è che le quote di partecipazione dei soci “*non possono essere rappresentate da azioni*” (art. 2472, comma 2, C.C.).

Contrariamente alla Spa nella quale il capitale nominale è diviso in parti secondo un criterio astratto-matematico che prescinde dalle persone dei soci e da loro numero, nelle Srl il criterio di divisione del capitale è un criterio personale, quanto le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Il capitale sociale delle Srl è perciò diviso in base al numero dei soci.

Contrariamente alle azioni, che sono necessariamente di uguale valore nominale, le quote possono essere di diverso ammontare e lo sono inizialmente, se diverso è l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascun socio.

L'ammontare di ciascun quota non può in nessun caso essere inferiore ad un euro. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.

Tale disposizione è dettata al solo fine di quantificare i diritti del socio la cui misura è proporzionata alla partecipazione del capitale ed il diritto di voto in primo luogo.

1.2. Le quote sociali secondo la riforma

La principale caratteristica strutturale delle Srl è che le quote di partecipazione al capitale sociale “*non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione all’investimento*” (art. 2468 C.C.).

Tale disposizione individua così gli aspetti caratterizzanti delle partecipazioni sociali nella Srl e, al tempo stesso, indica i criteri che le distinguono dalle azioni, riflettendo il carattere personalistico di questo tipo di società.

Mentre tutte le azioni sono di eguale valore e l’incidenza di ciascun socio nella compagine sociale è determinata sulla base di un calcolo matematico, ossia computando il numero di azioni da lui possedute, diversa è la connotazione della partecipazione nella Srl; qui ciascun socio è titolare di una sola quota, il cui ammontare (salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo) è proporzionale al conferimento effettuato.

L’ulteriore divieto posto dall’art. 2468, comma 1, C.C. relativo alla sollecitazione all’investimento, si sostanzia nell’impossibilità di pervenire alla stipulazione del contratto sociale attraverso un procedimento per pubblica sottoscrizione, previsto per le sole Spa negli articoli 2333 e seguenti.

E’ opportuno evidenziare che l’unico caso di apertura al mercato è costituito, per le Srl, dalla facoltà di emettere titoli di debito, ammessa dal nuovo articolo 2483 C.C. “se l’atto costitutivo lo prevede”.

Il legislatore, peraltro, nell’art. 2483, comma 2, legittima alla sottoscrizione dei suddetti titoli solamente “investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali”.

La partecipazione societaria rappresenta la posizione contrattuale facente capo al socio e assomma i diritti ed i doveri a lui attribuiti dall’atto costitutivo.

La nuova disciplina introdotta dalla riforma ha confermato l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza secondo il quale la quota è assimilabile ad un bene immateriale (Cfr. Cassa 26 maggio 2003, n. 6957).

Il legislatore, negli articoli 2471 e 2471bis, ha, infatti, espressamente disciplinato l’espropriazione, il pegno, l’usufrutto ed il sequestro della partecipazione, fugando ogni incertezza in ordine alla natura della stessa quale bene mobile.

1.3. Rapporto tra quote e conferimenti

L’articolo 2468, comma 2, pur sancendo la regola generale secondo la quale “*le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento*”, ammette la possibilità di deroga da parte dell’atto costitutivo.

Le regole generali in materia di quote e di diritti dei soci, possono essere così sintetizzate:

- a) le quote vengono assegnate ai soci “*in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno posseduta*”;
- b) se l’atto costitutivo non prevede diversamente, “*le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento*”;
- c) i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno.

A queste regole generali esistono, di fatto, delle **deroghe**.

Possono, infatti, essere attribuite **quote in misura non proporzionale ai conferimenti** e diritti non proporzionali alle quote.

E’ il caso, per esempio, di un soggetto A che, essendo interessato a stipulare con un soggetto B un contratto di società a cui attribuisce una particolare

importanza, è disposto ad accettare l'assegnazione al socio B di una quota non proporzionale al conferimento effettuato.

Sempre seguendo l'esempio precedente, si può anche verificare il caso che, pur attestando le quote in misura proporzionale ai conferimenti (8.000 euro al socio A e 2.000 euro al socio B), i due soci convengono che il voto spetti loro in misura paritaria e che la divisione degli utili spetti in proporzione diverse (60% al socio A e 40% al socio B). In questo caso, l'articolo 2468, comma 4, dispone che i diritti (non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale) possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci, a meno che lo statuto non disponga diversamente.

2. Il trasferimento di quote

2.1. Limiti al trasferimento e il diritto di recesso

Anche la materia del trasferimento delle partecipazioni viene notevolmente modificata da parte della riforma.

Viene, innanzitutto, ribadita la norma per la quale *“le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo”* (art. 2469 C.C.).

Da ciò si può desumere:

- a) che l'atto costitutivo possa non disporre nulla per il caso della trasmissione delle partecipazioni e che, pertanto, le partecipazioni sono liberamente trasmissibili;
- b) che l'atto costitutivo possa vietare la circolazione delle quote di Srl, sia per atto tra vivi che a causa di morte;
- c) che l'atto costitutivo possa, infine, assumere posizioni intermedie tra le due precedenti prevedendo, ad esempio, le clausole più svariate, quali quella della prelazione, del godimento, del gradimento, ecc..

Nel sistema precedente, qualora lo statuto vietava il trasferimento delle partecipazioni, il socio non poteva pretendere la liquidazione della propria quota né aveva alcun rimedio per fuoriuscire dalla società.

In un sistema caratterizzato da una simile clausola statutaria vigeva il principio della prevalenza dell'interesse della società a non subire la depatrimonializzazione conseguente alla fuoriuscita del socio (per la necessità di liquidarlo) rispetto all'interesse del socio di monetizzare la propria partecipazione.

Questo clima normativo subisce ora un radicale mutamento.

Qualora lo statuto disponga **l'intrasferibilità assoluta** o nel caso in cui il trasferimento delle partecipazioni sia subordinato *“al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni o limiti o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte”* il socio o i suoi eredi possono esercitare il **diritto di recesso dalla società**, ai sensi dell'art. 2473 C.C. (art. 2469 C.C.), con la conseguenza che:

- a) i soci che recedono hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale;
- b) il valore è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (in caso di disaccordo, la determinazione è

- compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente);
- c) il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito **entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso della società**;
 - d) il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato;
 - e) qualora ciò avvenga, il rimborso è effettuato **utilizzando riserve disponibili** o, in mancanza, riducendo il capitale sociale; qualora non risulti possibile il rimborso, la società deve essere **posta in liquidazione**.

L'atto costitutivo può stabilire un termine, **non superiore a due anni** dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato (art. 2469, comma 2, secondo periodo).

Come è facile intuire, il cambiamento è radicale: attribuire il diritto di recesso significa, infatti, invertire radicalmente lo spirito che caratterizzava il diritto precedente. Si arriva addirittura allo scioglimento della società qualora la stessa sia incapace di trovare le risorse necessarie per provvedere alla liquidazione.

Al centro della situazione non c'è più la società ma la persona del socio e le sue esigenze ¹.

2.2. I trasferimenti mortis causa

Nello schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre era scomparsa la disposizione sulla pubblicità del trasferimento di quote "*mortis causa*", dettata dall'attuale articolo 2479-bis, il quale sembrava attratto dalla disposizione generale, con la necessità, pertanto, dell'intervento notarile. Di conseguenza, al pari del trasferimento per atto tra vivi, era necessario un atto, redatto sotto forma di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, nel quale il notaio prendeva atto del decesso del socio e del trasferimento per successione mortis causa delle relative quote ad uno o più eredi. Tale atto doveva poi essere depositato nel Registro delle imprese, a cura del notaio rogante. L'organo amministrativo doveva successivamente provvedere all'iscrizione del trasferimento nel libro soci, su richiesta degli eredi.

Nella redazione definitiva, all'articolo 2470 viene aggiunto un terzo comma nel quale si stabilisce che "*In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni*".

La trasferibilità e l'intrasferibilità della quota

¹ L'argomento del recesso verrà trattato più approfonditamente in un apposito articolo ("Il recesso e l'esclusione di soci nelle società di capitali"), a cui si fa rinvio.

La regola generale della libera trasferibilità della quota, sancita dall'art. 2469, comma 1, C.C., attiene anche all'ipotesi in cui il trasferimento avvenga a titolo di successione "*mortis causa*".

Ai sensi dell'art. 2469, comma 2, C.C.² nello statuto possono essere inserite clausole che sanciscono **l'intrasferibilità mortis causa della partecipazione societaria**. Anche in questi casi è riconosciuto il diritto di recesso in capo al socio, nonché – a seguito del decesso di costui – il diritto di liquidazione in capo agli eredi.

La previsione di una clausola che escluda il trasferimento della quota a causa di morte è volta a tutelare l'esigenza dei soci "superstiti" di evitare l'ingresso nella società di soggetti che potrebbero essere portatori di interessi configgenti con quelli dell'ente ed esercitare il loro poter per l'attuazione di politiche o per il perseguimento di finalità contrastanti con quelle degli altri soci.

La divisibilità della quota

Come è noto, prima della riforma, l'art. 2482 C.C. (*Divisibilità della quota*) stabiliva che "*Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2474.*

Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l'art. 2347".

Contrariamente all'azione che è indivisibile, la quota è divisibile purché le singole quote risultanti dalla divisione non siano inferiore a un euro e, ove superiori, siano multiplo di detta cifra.

Se la divisione non è possibile, perché non possono essere rispettate tali condizioni, la quota spetterà in comunione indivisa ai soggetti che ne divengono titolari, e si applicano le regole disposte per le azioni dall'art. 2347.

Nel testo della riforma scompare il dettato di cui all'art. 2482, così come la regola secondo cui ciascuna quota deve corrispondere a mille lire o ad un multiplo di mille lire, così come prescriveva l'art. 2474, commi 2 e 3.

Tuttavia, se la scomparsa della disposizione di cui all'art. 2474 è presumibilmente dovuta alla possibilità consentita nella nuova Srl di conferire opere e servizi (art. 2464 C.C.) e di non rispettare la proporzione fra partecipazione al capitale e diritti (art. 2468 C.C.), la regola di cui al vecchio art. 2482 non può dirsi scomparsa, ben potendo ricavarsi da altre disposizioni. In particolare, il riferimento è agli articoli 2466 e 2473, comma 4.

Nell'articolo 2466, nel caso di mancata esecuzione dei conferimenti da parte di un socio, si consente agli altri soci di acquistare la quota di quest'ultimo "*in proporzione alla loro partecipazione*".

Nell'art. 2473, comma 4. si impone agli amministratori di offrire la quota del socio recedente in opzione agli altri soci, i quali potranno sottoscriverla "*proporzionalmente alle loro partecipazioni*".

Si tratta, in altri termini, di ipotesi che implicano quale conseguenza la divisione della quota (del socio moroso o del socio recedente).

² Si riporta il comma 2, dell'art. 2469 C.C.:

"2. *Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473*".

La dottrina, sull'argomento, ritiene che la divisione della quota debba avvenire secondo le regole fissate per il trasferimento e dunque secondo le regole statuite dall'art. 2470 C.C.

La divisione ha luogo in caso di trasferimento (*inter vivos* o *mortis causa*); per effetto della divisione si hanno più quote distinte ed autonome intestate a soggetti diversi, anche se risultanti dal frazionamento di un'unica quota.

Nonostante che le quote della Srl siano liberamente trasferibili, per atto tra vivi o per successione a causa di morte, l'atto costitutivo può tuttavia limitare o escludere del tutto il trasferimento delle quote o addirittura vietare anche il trasferimento *mortis causa*.

Nel caso in cui lo statuto disponga il divieto di trasferimento, ne deriva che la quota è insuscettibile di divisione (gli eredi hanno diritto al rimborso della quota); nel caso invece l'atto costitutivo disponga la indivisibilità, ne deriva che, nel caso la quota passi a più persone, queste si troveranno in stato di comunione indivisa.

Deposito o iscrizione

Concludiamo, segnalando una incongruenza sul piano del tipo di adempimento da effettuarsi nei confronti del Registro delle imprese.

Infatti, mentre al comma 2, primo periodo, dell'art. 2470 C.C., si stabilisce che il Notaio debba "*depositare*" nel Registro delle imprese l'atto di trasferimento; nel terzo periodo, dello stesso comma 2 e nel successivo comma 3, si stabilisce che in caso di trasferimento a causa di morte vi sia "*il deposito e l'iscrizione*" a cura dell'erede o del legatario.

Dato il differente significato di "*deposito*" e di "*iscrizione*" di un atto nel Registro delle imprese, dovrebbe essere chiarito, a tale proposito, quale di questi due adempimenti vada effettuato, in quanto non è ammissibile che per il trasferimento tra vivi sia previsto il solo "deposito", mentre per il trasferimento per causa di morte sia invece previsto il "deposito e l'iscrizione".

2.3. L'iscrizione nel libro soci e l'efficacia dei trasferimenti

Nella materia dell'iscrizione nel libro dei soci delle mutazioni che avvengono nella compagine sociale (trasferimento di quote per atto tra vivi, aumento o ricostituzione del capitale sociale con ingresso di nuovi soci, morte del socio, ecc.), il nuovo articolo 2470 conferma, in sostanza, la normativa precedente secondo la quale:

- a) il trasferimento di partecipazioni ha effetto di fronte alla società solo con l'iscrizione nel libro soci;
- b) l'annotazione nel libro soci può essere fatta solo previa esibizione, da parte dell'alienante o dell'acquirente, del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito dello stesso presso il Registro delle imprese.

Su tale questione c'è chi ³ non ha mancato di sottolineare come il legislatore abbia perso un'occasione per fare chiarezza in una materia che sin dalla entrata in vigore della legge n. 310 del 1993 ha creato numerosi problemi operativi.

³ Angelo Busani, Cessioni senza l'obbligo del "libro-soci", in: Il sole-24ore, 14 marzo 2003, pag. 29.

Il riferimento è a quei frequenti casi in cui, in coincidenza con la cessione delle partecipazioni, occorre anche operare delle modificazioni statutarie rilevanti.

Nel lasso di tempo che va dalla stipula dell'atto di cessione delle partecipazioni, all'iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese e alla successiva iscrizione nel libro soci, da una parte, e all'avvio del nuovo riassetto della società, dall'altra parte, possono nascere delle difficoltà operative.

Si pensi, per esempio, alla coincidenza del passaggio di mano dell'intero capitale sociale con le modificazioni dello statuto. I vecchi soci (quelli che cedono le loro quote) non hanno più alcun interesse a partecipare ad operazioni di riassetto della società; i nuovi soci (quelli che hanno acquistato le quote) non sono abilitati a partecipare ad assemblee non essendo ancora iscritti nel libro soci.

Angelo Busani parte dalla considerazione che, nella riforma, la nuova Srl ha assunto veri e propri connotati di una società di persone. L'evento della cessione di quote, pertanto, è un momento in cui gli altri soci non possono non partecipare per una serie di motivi, quali, per esempio: regolare i diritti di prelazione, concordare tra tutti i soci sulla opportunità o meno dell'ingresso di certi soci piuttosto che altri, ecc.

Ora, considerato che tutti i soci partecipano personalmente all'evento della cessione e che il tutto avviene alla presenza di un pubblico ufficiale quale è il notaio, non si capisce per quale motivo si debba attendere l'evento pubblicitario per annotare il libro soci e non si sia invece prevista la possibilità della immediata annotazione nel libro soci, senza attendere l'iscrizione dell'atto nel Registro delle imprese.

Lo stesso autore propone, addirittura che, vista l'ampiezza dell'autonomia statutaria che il legislatore della riforma ha previsto per le Srl, nulla vieta che negli statuti possa essere messa una clausola che, in deroga al comma 2 dell'articolo 2470, preveda possa farsi luogo all'iscrizione nel libro dei soci anche anteriormente al deposito presso il Registro delle imprese dell'atto di trasferimento o comunque dell'atto dal quale consegue una modificazione della compagine sociale ove ad esso partecipi tutti i soci (sia quelli uscenti che quelli entranti) e tutti i componenti dell'organo amministrativo.

2.4. Problemi derivanti dalla mancata indicazione del termine entro cui provvedere all'annotazione nel libro soci

All'articolo 2470 C.C. viene disciplinato il trasferimento di quote delle Srl, il quale si articola sostanzialmente in tre passaggi:

- 1) l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere **depositato entro trenta giorni**, a cura del Notaio autenticante, presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (comma 2);
- 2) l'iscrizione del trasferimento va **effettuato anche nel libro dei soci**, il quale ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito (comma 2);
- 3) il trasferimento delle partecipazioni ha **effetto di fronte alla società** dal momento dell'iscrizione nel libro soci (comma 1).

Nella nuova normativa non viene previsto alcun termine entro il quale provvedere all'iscrizione del trasferimento nel libro soci e di conseguenza non viene prevista alcuna relativa sanzione.

Come conseguenza si potrebbe avere un libro soci non aggiornato, in cui non sono riportati i soci attuali.

La circostanza potrebbe – come fa notare Massimiliano di Pace ⁴ - problemi, visto che la disciplina prevede che la società debba considerare soci non coloro che risultano iscritti nel Registro delle imprese (per il quale è previsto un termine per l'iscrizione), bensì coloro che risultano iscritti al libro soci, iscrizione per la quale non è però previsto un termine.

La mancanza di un termine per l'iscrizione del trasferimento delle quote nel libro soci presenta conseguenze ancora più preoccupanti in particolare quando la società diventa unipersonale, oppure pluripersonale (essendo in precedenza unipersonale).

Infatti, i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2470 C.C., che disciplinano il conseguente adempimento, prevedono che tale adempimento vada effettuato, come precisato poi nel comma 7, entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci, indicando la data di tale iscrizione.

Ora il problema sorge dal fatto che tale scadenza risulta inefficace in quanto scatta dalla data del secondo dei tre passaggi di cui si diceva, ovvero dall'iscrizione nel libro dei soci del trasferimento, che però, come si è detto, non presenta termini di attuazione rispetto al primo passaggio.

3. La pubblicità dei trasferimenti di quote e i suoi effetti

La riforma del diritto societario porta con sé anche una radicale svolta nella funzione pubblicitaria del Registro delle imprese anche in ordine al passaggio delle quote di Srl.

La legge n. 310 del 1993 ha sancito l'obbligo della redazione dell'atto traslativo con sottoscrizione autenticata da un notaio e della sua conseguente pubblicazione nel Registro delle imprese, senza però stabilire alcuna funzione precisa di questa forma di pubblicità, tanto che se ne dedusse che si trattasse in sostanza di mera "*pubblicità-notizia*".

In assenza di una specifica disposizione non si poteva, infatti, ritenere che il Registro delle imprese fosse dotato delle medesime peculiarità dei Registri immobiliari, ove la formalità eseguita per prima prevale su quella eseguita dopo (art. 2644 C.C.).

Al massimo, infatti, il Registro delle imprese ha la funzione di rendere opponibile ai terzi gli eventi che sono pubblicizzati (Cfr. art. 2193 C.C.).

La riforma del diritto societario opera in questo campo una radicale innovazione: viene, infatti, introdotta la rivoluzionaria previsione che anche la pubblicità nel Registro delle imprese ha "effetto dichiarativo". Si consente, cioè, la prevalenza di chi per primo effettua l'adempimento pubblicitario, indipendentemente dalla priorità nella data di stipula del contratto traslativo.

4. La cessione plurima di una medesima quota

Nell'articolo 2470, oltre ad affrontare alcuni aspetti tecnici, ci si è posto il problema se e quale tutela debba riconoscersi all'acquirente della partecipazione sociale.

⁴ Società a responsabilità limitata – Le problematiche della disciplina della Srl tuttora aperte all'indomani del D. Lgs. n. 37/2004. In Le società on line ,n. 3/2004 – Ipsa Editore.

Nello specifico: *quale dei due acquirenti prevale nel caso in cui il titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale di una Srl venda la propria partecipazione prima ad un acquirente e poi ad un altro?*

La riforma del diritto societario introduce in materia una novità rivoluzionaria: nel comma 3 dell'articolo 2470 viene adottata in materia una soluzione che sostanzialmente riproduce quella dettata dall'articolo 1155 C.C. in materia di circolazione dei beni mobili. Viene, in altre parole, consentita la prevalenza di chi per primo effettua l'adempimento pubblicitario, indipendentemente dalla priorità nella data di stipula del contratto traslativo.

Il comma 3 dell'articolo 2470 recita testualmente che *“se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, **quella che tra esse per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre**, anche se il suo titolo è di data posteriore”*.

Nel caso di conflitto tra acquirenti della partecipazione, la prevalenza di colui che per primo ottiene l'iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese non consegue semplicemente alla sua **priorità temporale**, ma richiede inoltre il requisito soggettivo della **buona fede**.

La riforma del diritto societario introduce, pertanto, anche in questo campo una radicale innovazione: con la disposizione dettata dall'articolo 2470 C.C. viene, infatti, introdotta la rivoluzionaria previsione che anche la pubblicità nel Registro delle imprese (analogamente a quella dei Registri immobiliari) ha **effetto “dichiarativo”**, e cioè consente la prevalenza di chi per primo effettua l'adempimento pubblicitario, indipendentemente dalla priorità nella data di stipula del contratto traslativo.

Si tratta di una norma che non ha precedenti. Antecedentemente all'entrata in vigore della riforma la situazione si presentava sostanzialmente diversa; non esisteva, infatti, una norma apposita che regolava il fenomeno della cessione plurima di quota.

Con l'entrata in vigore della legge n. 310/1993, sono state previste in materia di cessione di quote norme volte ad assicurare la trasparenza della cessione stessa e la effettiva composizione della compagine sociale.

La norma richiedeva che l'atto di trasferimento delle quote fosse autenticato nelle firme da un notaio e depositato, a sua cura, entro 30 giorni, presso il Registro delle imprese. Successivamente il trasferimento doveva essere annotato nel libro soci su richiesta dell'alienante o dell'acquirente.

Nessuna apposita norma è stata prevista dal legislatore per diramare il conflitto tra più acquirenti della medesima partecipazione sociale.

La soluzione per risolvere il conflitto poteva essere trovata solo nella data certa dell'atto: prevaleva la cessione che era intervenuta cronologicamente per prima.

In altre parole, il conflitto era risolto a favore del soggetto che poteva vantare un atto di acquisto di data certa anteriore.

La riforma, come si diceva, ha introdotto una specifica norma volta a disciplinare e risolvere il caso della cessione plurima di una medesima quota di partecipazione.

Se la quota viene alienata con successivi contratti a più persone, quella che tra esse per prima ha effettuato, in buona fede, l'iscrizione nel Registro delle imprese viene preferita alle altre, anche se il titolo è di data posteriore.

Non si tratta, come si può notare, semplicemente di una priorità temporale, ma viene anche richiesto il requisito della “buona fede”.

Buona fede che, secondo quanto disposto all'articolo 1147 del Codice civile, deve concretarsi nella ignoranza di ledere l'altrui diritto e deve sussistere al momento dell'acquisto.

Dunque, riassumendo: affinché un certo acquirente possa veder preferito il proprio acquisto nei confronti di un altro eventuale acquirente della medesima quota è necessario:

- a) aver acquistato la partecipazione sociale in buona fede (ignorando di ledere il diritto di altre persone);
- b) che la buona fede vi sia stata sin dalla data dell'acquisto, cioè alla data della stipula del contratto;
- c) che l'acquisto sia fondato su un titolo idoneo al trasferimento;
- d) che l'atto di acquisto sia stato iscritto nel Registro delle imprese.

5. Adempimenti pubblicitari nella Srl unipersonale

L'articolo 2470, nei commi dal 5 al 7, indica gli adempimenti pubblicitari ai quali è tenuto l'organo amministrativo nell'ipotesi di Srl unipersonale o nel caos in cui si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci.

Al 5° comma sia stabilisce che *“Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio”*.

Tale adempimento, qualora inerisca alla Srl unipersonale, assume una particolare importanza in considerazione di quanto disposto dall'art. 2462 C.C., laddove si afferma che *“In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente ... fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo”*.

6. Espropriazione della partecipazione

6.1. Premessa

Come si è già detto, le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il 1° comma dell'art. 2471, ricalcando quanto già stabilito nel precedente art. 2480 e limitandosi a sostituire semplicemente la parola “quota” con “partecipazione”, stabilisce che *“La partecipazione può formare oggetto di espropriazione”*.

Si riconosce così ai creditori particolari del singolo socio la possibilità di espropriare la quota.

Parafrasando gli articoli 2471 e 2471-bis, tre sono i tipi di espropriazione che vengono espressamente previsti: **il pignoramento, l'usufrutto e il sequestro**.

6.2. Le varie procedure cautelari

6.2.1. Il pignoramento

Secondo quanto stabilito nel 1° comma dell'art. 2471, il pignoramento si esegue mediante:

- a) la notificazione dell'atto di pignoramento al debitore e alla società;
- b) l'iscrizione nel Registro delle imprese;
- c) l'annotazione nel libro soci, ad opera degli amministratori.

6.2.2. Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione

Ai sensi dell'art. 2471-bis *“La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 2352”*.

Benché la norma, diversamente da quanto previsto in materia di trasferimento e di pignoramento delle quote, non disciplini le modalità attraverso le quali procedere alla costituzione dell'usufrutto o del pegno, nonché all'esecuzione del sequestro, la dottrina ritiene che il regime pubblicitario – dato dall'iscrizione nel Registro delle imprese e dalla successiva iscrizione nel libro dei soci – trovi applicazione anche nelle ipotesi in esame.

Pegno

La costituzione del pegno sopra una quota si risolve in un vincolo di indisponibilità della medesima.

La titolarità della quota rimane al socio-debitore, mentre l'esercizio degli ulteriori diritti inerenti alla partecipazione, conformemente al dettato dell'art. 2352 C.C., viene così ripartito tra quest'ultimo ed il creditore pignoratizio.

- a) il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio;
- b) l'eventuale diritto d'opzione spetta al socio-debitore, così come l'attribuzione delle quote sottoscritte nell'esercizio di tale diritto;
- c) se sono richiesti versamenti sulle quote, il socio-debitore deve provvedervi almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio può vendere le quote secondo le modalità previste nell'art. 2352, comma 2, C.C.;
- d) salvo diversa disposizione risultante dal titolo, *“i diritti amministrativi diversi”* spettano sia al socio che al creditore pignoratizio (si tratta dei diritti amministrativi diversi da quelli previsti nell'art. 2352 C.C.).

Usufrutto

Le scelte operate dal legislatore per disciplinare i rapporti tra socio e creditore pignoratizio in ordine all'esercizio dei diritti inerenti alla partecipazione societaria sono per lo più confermate nell'ipotesi di usufrutto di quota.

Sequestro

Il nuovo articolo 2352 ha espressamente disciplinato il sequestro delle azioni. Sulla base del rinvio operato dall'art. 2471-bis C.C., le norme contenute nel nuovo articolo 2352 C.C., trovano applicazione diretta anche in materia di Srl.

Secondo quanto stabilito nell'art. 2352 tra il socio ed il custode, l'esercizio dei diritti inerenti alla quota viene distribuito nei seguenti termini:

- a) il diritto di voto è esercitato dal custode;
- b) il diritto di opzione spetta al socio;
- c) i "diritti amministrativi diversi", salvo che il provvedimento del giudice disponga diversamente, sono attribuiti al custode.

6.3. La procedura di espropriazione

Il 1^a e 2^a comma del nuovo articolo 2471 stabilisce tre principi:

- a) la partecipazione può formare **oggetto di espropriazione**,
- b) il pignoramento si esegue **mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese**,
- c) gli amministratori procedono senza indugio **all'annotazione nel libro dei soci**.

La riforma recepisce l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale (Tribunale di Ferrara 27 agosto 1998; Tribunale di Milano 28 marzo 2000) per cui il pignoramento e il sequestro delle quote di Srl va eseguito "mediante notificazione al debitore e alla società" e successivamente va iscritto nel Registro delle imprese.

Si tratta, in sostanza, di tre precisi adempimenti:

- 1) notificazione al debitore e alla società;**
- 2) iscrizione nel Registro delle imprese;**
- 3) annotazione nel libro soci.**

Vogliamo sottolineare che, anche in questo caso, si verifica la sostanziale sovrapposizione e duplicazione tra le risultanze del Registro delle imprese e del libro soci tenuto dalla società.

In questo caso forse sarebbe stato opportuno abolire, per le Srl, l'obbligo di tenuta del libro soci e con esso le operazioni di numerazione e bollatura.

6.4. Le operazioni sulle proprie partecipazioni

Il nuovo articolo 2474 C.C. riproduce letteralmente il precedente articolo 2483 e sancisce il divieto, per la Srl, di acquistare proprie partecipazioni, di riceverle in pegno, nonché di prestare garanzie o accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione delle stesse.

Diversa è, invece, la disciplina dettata per le Spa dall'articolo 2357 in materia di acquisto di proprie azioni, ammettendone, entro precisi limiti, l'operazione.

In termini generali, il divieto di operazioni sulle proprie quote è volto a garantire la conservazione del capitale sociale e, di riflesso, a preservare le ragioni dei creditori sociali.